



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

DIRETTIVA REGIONALE
sulle
ZONE DI ALLEVAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA
A SCOPO DI STUDIO E RIPOPOLAMENTO
(ai sensi dell'art. 96, comma 3, L.R. 23/98)

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

VISTO	Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA	La Legge Regionale del 7 gennaio 1977, n. 1;
VISTA	La Legge Regionale del 28 aprile 1978, n. 32;
VISTA	La Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23 recanti "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna";
SENTITO	Il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 9 aprile 2002;
VISTE	Le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 16/24 del 21.05.2002 e n° 27/34 del 01.08.2002.

E m a n a

*la seguente direttiva regionale sulle zone di allevamento della fauna selvatica
a scopo di studio e ripopolamento.*

Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 96, comma 3, della Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23, che detta "norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, avvalendosi dei propri uffici, sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico, autorizza la costituzione di zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Art. 2

1. Le zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento sono destinate alla produzione di specie autoctone mantenute in purezza quali:

- a) Pernice sarda (*Alectoris barbara*)
- b) Lepre sarda (*Lepus capensis*)
- c) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- d) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
- f) Cervo sardo (*Cervus elephus corsicanus*)
- g) Muflone (*Ovis musimon*)
- h) Daino (*Dama dama*).

2. Possono essere allevate inoltre le seguenti specie da destinare esclusivamente alle Aziende Agri-turistico-venatorie ed alle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile di tipo Pb e Tb:

- e) Quaglia
- f) Cinghiale.

3. Nelle zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3 *Costituzione*

1. L'autorizzazione ad istituire le zone di allevamento di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente su richiesta, in carta legale, corredata della seguente documentazione:

- a) cartografia in scala 1:2000, dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;
- b) atti comprovanti il titolo di proprietà/conduzione dei fondi inclusi nella zona di allevamento;
- c) elenchi catastali e qualità colturale dei terreni sui quali s'intende attuare l'allevamento;
- d) dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria competente, di rispondenza dell'allevamento alle norme sanitarie vigenti;
- e) certificazione attestante la purezza delle specie-sotto specie allevate, rilasciata dall'Amministrazione Regionale o da strutture scientifiche all'uopo convenzionate con la stessa;
- f) relazione contenente l'indicazione delle specie da allevare, del relativo numero dei riproduttori e la loro provenienza, l'entità della produzione prevista a regime, tecniche di allevamento e sistemi di cattura;
- g) Progetto grafico delle strutture di allevamento (edifici, capannoni, voliere, recinti, gabbie, ecc.) e descrizione e dimensionamento funzionale delle stesse.

Art. 4 *Autorizzazione*

1. Nel provvedimento di autorizzazione saranno indicate le generalità dell'allevatore, le specie allevate, il tipo di allevamento, la superficie e gli elementi di identificazione dell'area interessata, i controlli sanitari e le forme di cattura.

2. La durata dell'autorizzazione, che non può essere inferiore a sette anni, è rinnovabile su specifica richiesta del titolare.

3. Tali zone possono essere istituite su una superficie non superiore a 10 ettari per la piccola selvaggina e non superiore a 200 ettari per gli ungulati e, fino all'approvazione del piano regionale faunistico, nei limiti dell'1% dell'intero territorio destinato alla istituzione di aziende agri-turistico-venatorie (come previsto dall'art. 96-4° comma della L.R. 23/1998).

Art. 5 *Cessazione*

1. Il titolare dell'autorizzazione decade da ogni suo diritto relativo alla stessa per le seguenti cause:

- a) RINUNZIA - il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
- b) DECADENZA - il titolare decade da ogni suo diritto relativo alla autorizzazione qualora non abbia provveduto a richiedere il rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza;
- c) REVOCA - la revoca della autorizzazione è disposta, previa diffida dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di cessazione dell'allevamento l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente può disporre la destinazione degli animali allevati.

Art. 6

Anagrafe degli allevamenti

1. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente istituisce, per ogni provincia, un'anagrafe generale degli allevamenti e in essa assegna ad ogni allevamento una sigla corrispondente alle finalità perseguite (R = ripopolamento, A = alimentare, O = ornamentale e amatoriale) e un numero progressivo di identificazione dell'allevamento (es. CA/R 0001 - SS/A 0004 - OR/O 0010 = allevamenti di fauna selvatica rispettivamente a scopo di ripopolamento, alimentare e ornamentale istituiti nelle province di Cagliari, Sassari e Oristano).

Art. 7

Registro

1. A cura dei titolari delle zone di allevamento deve essere tenuto un registro, regolarmente vidimato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, nel quale devono essere annotati tutti i dati dell'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati e la certificazione dei capi venduti.

Il personale tecnico dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e quello addetto alla vigilanza potrà, in ogni momento effettuare il controllo delle operazioni e dell'attività svolta all'interno della zona di allevamento.

2. Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario della zona di allevamento e/o del veterinario della A.S.L. locale competente, gli interventi sanitari e immunizzanti praticati.

3. Il titolare dell'autorizzazione può utilizzare un unico registro se quello rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio contiene tutti gli elementi richiesti nei commi precedenti.

Art. 8

Tabellazione

1. I confini perimetrali delle zone di allevamento devono essere segnalati da tabelle (del formato di 25x33 o di 20x30) recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA" e la indicazione del tipo di allevamento, con le modalità previste dall'art. 39 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23.

Art. 9

Controllo sanitario

1. Le zone di allevamento di fauna selvatica devono rispettare le norme sanitarie vigenti.

Art. 10

Destinazione degli animali

1. Le specie prodotte nelle zone di allevamento saranno destinate alle Aziende agri-turistico-venatorie e alle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile di tipo Pb e Tb, compatibilmente con le specie previste nelle specifiche autorizzazioni e secondo le procedure contenute nelle direttive che regolano tali istituti.

2. Le province, nell'ambito delle attività di ripopolamento previste nei "piani di immissione di fauna selvatica" di cui all'art. 12 della L.R. 23/1998, possono utilizzare specie di animali, allevate in purezza di cui all'art. 2, comma 1, provenienti dalle zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento all'uopo autorizzate.

3. Il titolare dell'autorizzazione deve rilasciare all'acquirente una dichiarazione di provenienza in cui siano riportate le specie, il numero dei capi ceduti, il nominativo dell'allevatore, il numero di matricola della zona di allevamento e il nominativo dell'acquirente, nonché la relativa certificazione

sanitaria e genetica riguardante la purezza delle specie-sotto specie allevate.

Art. 11

Danni

1. I danni causati, a persone, cose e colture agricole, dalla fauna selvatica prodotta o detenuta ai sensi della presente direttiva sono a carico del titolare dell'autorizzazione senza diritto a rimborso o indennizzo.

Art. 12

Modalità

1. Le modalità di allevamento vengono stabilite dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente in relazione alla specie di fauna selvatica da ripopolare, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che si potrà avvalere dei pareri scientifici dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dei Dipartimenti Universitari specializzati.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno, mediante interrimento della rete alla base e curvatura della rete all'apice verso l'interno;
- b) tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza di più specie allevate;
- c) rispettare le disposizioni previste dal regolamento di polizia veterinaria.

In particolare occorre:

- 1) l'effettuazione di disinfezioni e disinfestazioni sistematiche al termine dei cicli produttivi;
 - 2) l'effettuazione di controlli sanitari a cura del servizio veterinario della ASL competente per territorio, o in alternativa da un veterinario libero professionista, eseguito almeno quattro volte l'anno, di cui due prima dell'inizio della stagione riproduttiva e due nel corso della stessa;
 - 3) la certificazione veterinaria scortante gli animali venduti;
 - 4) la predisposizione di apposite strutture per l'isolamento degli animali ammalati o sospetti, pari ad un decimo delle strutture di stabulazione complessive;
- d) I riproduttori devono essere mantenuti in purezza. A tal fine il titolare dell'autorizzazione assicurerà, a sue spese, l'accertamento periodico del patrimonio genetico presente in allevamento secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
- e) marcare i soggetti al momento della vendita con appositi contrassegni riportanti una sigla contenente le seguenti specifiche: numero progressivo di identificazione dell'allevatore, sigla della provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto di allevamento. Tale contrassegno dovrà coincidere, possibilmente, col numero di matricola assegnato a ciascuna zona di allevamento dalla A.S.L. competente per territorio.
- f) limitare la densità secondo i seguenti rapporti minimi:
- 1) pernice sarda: dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
 - 2) lepre sarda 20 mq/capo (se a terra);
 - 3) ungulati: 3.000 mq/capo di superficie recintata (300 mq/capo per il cinghiale);
- g) tenere il registro della zona allevamento di cui all'art. 7 su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
- 1) il numero dei riproduttori distinti per sesso, provenienza, data di ingresso nella zona allevamento;
 - 2) il numero dei soggetti nati e di quelli morti;
 - 3) il numero dei soggetti ceduti con la data della cessione;
 - 4) la data e l'esito dei controlli sanitari e amministrativi a cura delle rispettive amministrazioni;
- h) trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente copia del registro della zona allevamento relativo all'anno precedente;

- i) apporre all'ingresso della zona allevamento la dicitura: "Zona allevamento di fauna selvatica autorizzato a scopo di ripopolamento".

Per la prima dotazione i soggetti riproduttori devono essere acquistati dagli allevamenti pubblici e privati all'uopo autorizzati alla vendita.

Art. 13

Aziende Agro-Turistico-Venatorie

1. L'azienda agri-turistico-venatoria può provvedere direttamente all'allevamento della fauna selvatica da immettere all'interno della stessa azienda secondo le modalità della presente direttiva, senza specifica autorizzazione, previa comunicazione all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente corredata della seguente documentazione:

- a) cartografia in scala 1:2000, dell'area interessata;
- b) dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria competente, di rispondenza dell'allevamento alle norme sanitarie vigenti;
- c) certificazione attestante la purezza delle specie-sotto specie allevate, rilasciata dall'Amministrazione Regionale o da strutture scientifiche all'uopo convenzionate con la stessa;
- d) relazione contenente l'indicazione delle specie da allevare, del relativo numero dei riproduttori e la loro provenienza, l'entità della produzione prevista a regime, tecniche di allevamento e sistemi di cattura;
- e) progetto grafico delle strutture di allevamento (edifici, capannoni, voliere, recinti, gabbie, ecc.) e descrizione e dimensionamento funzionale delle stesse.

2. In virtù della prescritta comunicazione l'azienda A.T.V. può cedere le specie allevate esclusivamente ai fini dell'abbattimento, all'interno della stessa, ai cacciatori ammessi, in quanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 della L.R. 23/1998, in assenza dell'autorizzazione per l'istituzione di zone di allevamento di cui alla presente direttiva, è vietata la cessione di fauna allevata, viva, a terzi.

3. Ove necessario, l'azienda A.T.V. può reperire fauna selvatica da zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento esterne all'azienda ed autorizzate ai sensi della presente direttiva.

4. Le specie di cui è consentito l'allevamento e l'immissione sono le seguenti: pernice sarda, quaglia, coniglio, lepre sarda, cinghiale (solo in recinto) e germano reale.

Art. 14

Tasse

1. L'istituzione e l'esercizio delle zone di allevamento di fauna selvatica, nonché il rinnovo delle stesse, con esclusione degli allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale, sono sottoposti a tassa di concessione regionale.

2. La tassa di istituzione e di rinnovo è pari a € 309,87 e deve essere corrisposta con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione. (artt. 79 lett. f) e 87, lett. e) L.R. 23/1998).

3. Il mancato versamento produrrà le sanzioni previste dall'articolo 85 della L.R. 23/1998.

Art. 15

Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nella presente direttiva, oltre che le eventuali sanzioni specifiche previste dall'art. 30 della L.R. 23/98, può comportare la diffida, da parte dell'Assessorato

della Difesa dell'Ambiente, affinché il titolare della zona di allevamento regolarizzi, entro il termine perentorio che verrà indicato, le prescrizioni che si assumono violate.

Laddove tale termine non venga osservato, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente disporrà la revoca dell'autorizzazione, che potrà essere nuovamente rilasciata, previa regolare richiesta, non prima del compimento del terzo anno dell'avvenuta revoca.

In ogni caso, a seguito dell'accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente direttiva, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente potrà sempre disporre l'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento, la violazione della quale comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 16

Norma transitoria

1. Coloro i quali al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, detengano o allevino specie appartenenti a fauna selvatica, devono comunicare, all'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della stessa, lo stato di fatto dell'allevamento nonché il piano di gestione.

Laddove le strutture esistenti non posseggano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva l'Assessorato della Difesa dell'ambiente emetterà specifico provvedimento di diffida finalizzato a consentire l'adeguamento alla presente direttiva entro e non oltre il termine di 90 giorni.

Il provvedimento di diffida dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.

La presente direttiva regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

DIRETTIVA REGIONALE
sulla
**ISTITUZIONE DELLE ZONE PER L'ALLENAMENTO E
L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE PROVE CINOFILE**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

VISTO	Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA	La Legge Regionale del 7 gennaio 1977, n. 1;
VISTA	La Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23 recanti "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna;
SENTITO	Il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 27 novembre 2001.
VISTA	La Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/24 del 21.05.2002.
VISTA	La Deliberazione della Giunta Regionale n° / del

E m a n a

La seguente direttiva regionale sulla disciplina delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare e le prove cinofile.

articolo 1

Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, autorizza, in conformità della presente direttiva e con apposito provvedimento, l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone di cui al successivo art. 2 nonché i periodi in cui all'interno delle zone stesse sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.

articolo 2

classificazione

Le zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere "permanenti" o "temporanee".

- Sono "permanenti" le seguenti zone:

P. A all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei **cani da ferma e da seguita**, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico;

P. B all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei **cani da ferma e da seguita** con facoltà di abbattimento, esclusivamente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa.

Sono "temporanee" le seguenti zone:

- T. A** { **T. A₁** all'interno delle quali sono permesse le gare e le prove dei **cani da ferma**, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico;
- T. A₂** all'interno delle quali sono permesse le gare e le prove dei **cani da seguita**, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico;
- T. B** all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento le gare e le prove dei **cani da caccia**, esclusivamente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti autorizzati a scopo di studio e ripopolamento secondo la vigente normativa, con facoltà di abbattimento del selvatico.

articolo 3

Ai fini della richiesta d'istituzione i soggetti di cui al precedente art. 1 devono presentare alla Provincia apposita istanza in carta legale, corredata di cartografia in scala non inferiore a 1:10000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire.

All'istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni dei proprietari e/o conduttori dei fondi, da presentarsi singolarmente e in carta libera, che dovranno contenere oltre ai dati anagrafici del proprietario o conduttore, il codice fiscale, le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) del terreno che sarà oggetto di vincolo, il consenso alla costituzione della zona e la firma apposta ai sensi della vigente normativa.

Il provvedimento provinciale che determina l'individuazione della zona è trasmesso ai comuni territorialmente interessati per l'affissione all'Albo Pretorio, nonché, per opportuna conoscenza, all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Per il rinnovo delle zone Permanenti si dovranno seguire le medesime modalità richieste per l'istituzione o, in alternativa, presentare, unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della zona.

articolo 4

Zone permanenti

Le zone di tipo P.A:

- possono essere contigue tra di loro o ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve Nazionali o regionali; se non contigue devono distare tra esse e dai predetti istituti almeno 1000 metri. Queste zone devono essere istituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive.

Tali zone possono essere istituite su una superficie che viene valutata caso per caso in funzione del programma inoltrato dal richiedente.

Le zone di tipo P.B:

- non devono essere contigue ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e riserve Nazionali o regionali e devono, comunque, distare tra loro e dai suddetti istituti di divieto almeno 1000 metri.

Tali zone possono essere istituite su una superficie non superiore a 100 ha.

In ogni caso, fino all'approvazione del piano regionale faunistico, la superficie delle zone di tipo **P.A** e **P.B** possono essere istituite nei limiti dell'1% dell'intero territorio destinato alla istituzione di aziende agri-turistico-venatorie (come previsto dall'art. 96, 4° comma della L.R. 23/1998).

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per un periodo di tempo pari a un massimo di 5 anni e saranno suscettibili di rinnovo su istanza dei titolari tre mesi prima della scadenza naturale.

articolo 5 *Zone temporanee*

Le zone di tipo T.A:

- possono essere contigue tra di loro o ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e Riserve Nazionali o regionali; se non contigue devono distare tra esse e dai predetti istituti di divieto almeno 1000 metri;

Le zone di tipo T.B:

- non devono essere contigue ad Oasi di protezione, a Zone di ripopolamento e cattura, a Parchi e riserve Nazionali o regionali e devono, comunque, distare tra loro e dai suddetti istituti di divieto almeno 1000 metri. Queste ultime zone devono essere istituite su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive e scarso pregio faunistico ambientale.

Le zone di tipo **T.A₁** possono essere istituite su una superficie che verrà valutata caso per caso (anche nell'ordine del migliaio di ettari) in funzione del programma inoltrato dai richiedenti.

Le zone di tipo **T.A₂** e **T.B.**), possono essere istituite su una superficie non superiore ai 100 ha.

Nel caso delle zone dedicate all'addestramento dei cani da seguita su cinghiale queste dovranno essere provviste di adeguata recinzione. La provincia, nell'autorizzazione, dovrà prevedere disposizioni atte a salvaguardare l'incolumità ed un eccessivo sfruttamento dei cinghiali presenti (ritmi di presenza e numero di cani ammessi in rapporto al numero ed all'età dei selvatici). Occorre inoltre che i capi immessi nei recinti provengano da allevamenti autorizzati, vengano marcati e siano preventivamente sottoposti ad adeguata visita sanitaria.

Per la istituzione delle zone temporanee, potranno essere rilasciate più autorizzazioni nell'arco dell'anno ma per un periodo non superiore a 30 giorni complessivi.

Le prove cinofile a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, riservate a cani da ferma e da seguita, fermo restando il divieto di abbattimento e l'uso temporaneo dei relativi territori, possono essere autorizzate dalla Provincia nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonché nei parchi regionali e nelle riserve demaniali, previa intese con gli enti gestori, con esclusione dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno, tutti i giorni da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà indicare la specifica località ove si svolgerà la prova, nonché il programma della stessa (data, orari, tipo di manifestazione ed ogni altro elemento utile).

articolo 6

Nelle zone di tipo **PA** e **TA-TB** l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove cinofile non sono consentite nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 luglio di ogni anno.

Giornalmente, le attività all'interno di tutte le zone cinofile possono comunque svolgersi nel periodo temporale compreso tra il sorgere e il tramonto del sole.

Le prove di cui al precedente articolo 5 devono essere regolarmente approvate dall'ENCI, da questo inserite nei suoi calendari ufficiali e le relative istanze devono, comunque, pervenire alla Provincia, a pena di non accoglimento, almeno un mese prima dell'effettuazione delle stesse.

articolo 7

Il titolare dell'autorizzazione delle zone di tipo **P.A.** e **P.B.** è tenuto a predisporre un programma annuale d'utilizzo della zona cinofila in gestione che deve indicare:

- il calendario delle prove e degli allenamenti previsti nel corso dell'anno successivo;
- gli interventi relativi all'indirizzo faunistico-ambientale della zona stessa.

Tali interventi sono individuati:

- a) nelle eventuali azioni di ripopolamento da espletarsi con esemplari idonei e nello sviluppo di attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale;
- b) nelle misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività cinotecnica alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica;
- c) negli interventi per la rifusione degli stessi;
- d) nelle azioni di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture zonali.

Il programma d'utilizzo della zona cinofila è trasmesso alla Provincia di competenza entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta da inviare entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico-giuridici; in assenza di rilievi entro il termine temporale testé indicato il programma si intende tacitamente approvato.

Contestualmente al programma di cui sopra dovrà essere trasmessa una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

E' eccezionalmente ammesso procedere a variazioni del programma d'utilizzo della zona cinofila per sopraggiunte ed imprevedibili cause di forza maggiore.

Il calendario delle prove nonché le modalità relative all'allenamento, all'addestramento ed i turni d'accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gli interessati possano prenderne visione.

articolo 8

Nelle zone per l'allenamento e le prove dei cani da caccia, i danni provocati dalla fauna selvatica (naturale e immessa) alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore, così come previsto dall'art. 59 della L.R. 23/1998.

articolo 9

La vigilanza sul funzionamento delle zone cinofile e sulla loro attività è affidata ai soggetti individuati dall'art. 72 della L.R. 23/1998.

articolo 10

L'attività d'allenamento, d'addestramento e di prova dei cani da caccia nelle zone di tipo P.A. e P.B. può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d'iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila.

L'utilizzo delle zone è comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal soggetto titolare dell'autorizzazione.

Il permesso deve essere sempre esibito durante i controlli disposti dagli agenti alla vigilanza.

Il titolare dell'autorizzazione della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, pubblicizzando opportunamente le decisioni assunte, le modalità per l'accesso alla zona in funzione dell'allenamento, dell'addestramento e delle prove per cani da caccia.

Per l'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa.

I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di abbattimento nelle zone di tipo "P.B.", devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell'assicurazione di cui all'art. 42 della L.R. 23/1998.

articolo 11

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione della zona cinofila, per lo svolgimento delle prove di caccia pratica e di quelle con facoltà di sparo previste dal presente regolamento, di provvedere alla nomina di uno o più "Direttori di campo" dandone comunicazione alla Provincia e alle Stazioni Forestali e di V.A. territorialmente competenti.

I "Direttori di campo" devono garantire il regolare svolgimento delle prove cinofile.

Il loro giudizio, durante l'espletamento delle prove, circa la durata, l'inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all'accesso dei cinofili, è insindacabile.

Ogni variazione ai nominativi dei "Direttori di campo" deve essere tempestivamente comunicata agli Enti ed Organi di cui al 1° comma del presente articolo.

articolo 12

All'interno delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare e le prove cinofile non è consentita l'attività venatoria.

Lo svolgimento dell'attività cinofila, anche con facoltà di sparo, su fauna selvatica proveniente da allevamento è subordinato alle seguenti norme:

- tenuta di apposito registro di carico e scarico, opportunamente vidimato dalla Provincia competente, nel quale dovranno essere riportati rispettivamente:
carico: il numero degli animali acquistati, la data e la loro provenienza con l'indicazione del titolare dell'allevamento;
scarico: la data di immissione degli animali nel territorio di pertinenza della Z.A.C. da segnare a fine giornata unitamente al numero degli animali immessi
- delle manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il 5° giorno antecedente le stesse, alla Stazione Forestale e di V.A. territorialmente competente;
- possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi;
- i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova;
- al termine del turno di gara o di prova i fucili devono essere nuovamente scaricati ed imbustati;
- nelle prove per cani da ferma può operare contemporaneamente un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- nelle prove per cani da seguita può, parimenti, operare un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminate dal "Direttore di campo" con il cane al guinzaglio;
- nel caso in cui il cacciatore venga coadiuvato da uno o più assistenti, questi devono essere in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi;
- i cacciatori possono sparare solo all'interno del perimetro della zona cinofila;
- la fauna selvatica (d'allevamento) alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta; ne è pertanto vietato l'inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore;
- la fauna selvatica (d'allevamento) colpita all'interno della zona, che cada al di fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l'ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del "Direttore di campo" o suo incaricato;
- il "Direttore di campo" può sostituire la fauna selvatica (d'allevamento) che non dovesse "alzarsi" o "frullare";
- il cane che durante la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal "Direttore di campo";
- la fauna selvatica (d'allevamento) impiegata per le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;

- tutti gli esemplari di fauna selvatica (d'allevamento) immessi sul territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni regolarmente numerati;
- la fauna selvatica (d'allevamento) abbattuta durante le prove appartiene all'uccisore e non può essere commercializzata;
- è fatto divieto sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie.

articolo 13

Ciascuna zona di tipo P.A. e P.B. deve essere delimitata da apposite tabelle perimetrali ai sensi dell'art. 39 della L.R. 23/1998, esenti da tasse, recanti rispettivamente le scritte:

"PROVINCIA DI
ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI (Art. 38 L.R. n. 23/98) DIVIETO DI CACCIA";

La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui al precedente comma, poste comunque in modo tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili di norma le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la/e zona/e cinofila/e interessata/e.

articolo 14

Nelle zone di tipo P.A., anche su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'ente preposto potrà effettuare catture di fauna selvatica da destinarsi al ripopolamento di altri istituti faunistico-venatori pubblici provinciali.

articolo 15

La Provincia in caso di inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nella presente direttiva e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione.

articolo 16

Sanzioni

L'inosservanza alle presenti disposizioni è sanzionata in conformità alla normativa vigente in materia.

articolo 17

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia, nonché al "*Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria*" dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

articolo 18

La presente direttiva disciplina le zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare e le prove cinofile nelle more dell'adozione del Piano Regionale Faunistico Venatorio. Di conseguenza i provvedimenti di autorizzazione emessi in applicazione della presente, avendo carattere di provvisorietà, dovranno essere adeguati alla pianificazione regionale in fase di elaborazione.

Le Province adegueranno i provvedimenti istitutivi già emessi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
